

ALLEGATO M

(rif.art.186)

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL COMPONENTE INTERNO DEL COMITATO DEI GARANTI

Punto 1

Modalità di elezione del componente rappresentativo

1. Le elezioni del dirigente del ruolo a componente del comitato dei garanti sono indette, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Giunta da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio trenta giorni prima della data stabilita per lo scrutinio. Nel decreto è indicato la struttura incaricata del servizio elettorale, individuato nell'ambito delle strutture del dipartimento competente in materia di personale.
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultano inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti. Non hanno diritto al voto i dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa. La struttura responsabile della tenuta del ruolo provvederà a predisporre gli elenchi nominativi, completi dei dati anagrafici, relativi a tutti i dirigenti elettori, con esclusione di coloro che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa, suddivisi per provincia, struttura di appartenenza e sede di lavoro.
3. Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia o nella seconda fascia del ruolo e abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui al punto 3. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto, ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.
4. Al termine del mandato al dirigente componente del comitato è conferito l'incarico precedentemente ricoperto o, nell'impossibilità, un incarico equivalente.

Punto 2

Commissione elettorale

1. Con decreto del direttore di dipartimento "Istituzionale", da emanarsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, viene nominata la commissione elettorale composta da cinque dirigenti della prima fascia o della seconda fascia del ruolo, di cui uno designato dall'assessore competente in materia di personale, con funzioni di presidente e quattro scelti a sorte, in seduta pubblica. I componenti della commissione elettorale non sono eleggibili. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal componente più giovane di età.
2. La commissione elettorale ha sede presso la direzione regionale competente in materia di personale. Le sedute sono pubbliche.
3. Il necessario supporto logistico ed organizzativo alle funzioni della commissione elettorale è assicurato dalla struttura incaricata del servizio elettorale di cui al punto 1 e da altro personale a questa assegnata dal direttore del dipartimento "Istituzionale," per la durata delle operazioni elettorali.

Punto 3

Presentazione della candidatura

1. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti della prima e della seconda fascia del ruolo che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza a livello aziendale, alla struttura incaricata del servizio elettorale, anche via fax, apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità.
2. Le candidature di cui al comma 1 dovranno pervenire alla predetta struttura entro le ore 14,00 del termine ultimo. Saranno, pertanto, ritenute irricevibili, perché intempestive, le eventuali candidature che non siano pervenute a destinazione nella stessa data, per qualsiasi causa. Il timbro apposto dalla struttura incaricata sulla richiesta di candidatura e la registrazione in un apposito registro attesta il numero totale delle candidature pervenute.
3. Il dirigente, nell'attestare l'autenticità delle firme apposte a corredo della propria candidatura, dovrà indicare per ogni sostenitore, a stampatello o mediante dattiloscrittura/videoscrittura, i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, struttura diretta o funzioni esercitate, sede di lavoro.
4. Nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la commissione elettorale, ricevute dalla struttura incaricata le richieste di candidatura pervenute, provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui al punto 5 e specificando, con proprio verbale, le motivazioni per ciascuna delle eventuali candidature ritenute inammissibili. Nello stesso verbale saranno anche evidenziati – in via tassativa – i nominativi per i quali ricorrono casi di omonimia, specificando per ciascuno di essi se all'indicazione del loro cognome debbano essere aggiunti, in sede di compilazione della scheda di voto, il solo nome ovvero il luogo e la data di nascita.

Punto 4

Scheda e modalità di votazione

1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale, su carta non trasparente e di tipo unico, timbrate e siglate da almeno un membro della commissione, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita.
2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione.
3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo. L'eventuale apposizione di più nominativi, non comporta la dichiarazione di nullità della scheda di voto, ma la validità del solo voto espresso a favore del candidato scritto per primo.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

Punto 5

Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, la commissione elettorale, per il tramite della struttura incaricata del servizio elettorale,

provvede ad inviare ai responsabili delle strutture dipartimentali “*Risorse Umane*”, l’elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l’elenco dei candidati ammessi, una busta per la restituzione della scheda compilata e un registro per l’annotazione dei votanti.

2. Entro il venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione, i responsabili delle strutture dipartimentali “*Risorse Umane*”, o loro delegati, provvedono alla consegna a mano dei plichi di cui al comma 1 a tutti gli elettori in servizio rispettivamente presso le strutture dipendenti, che rilasciano ricevuta.
3. Espresso il voto, l’elettore provvede a piegare la scheda e ad inserirla nell’apposita busta che, una volta sigillata, viene consegnata, personalmente, nell’orario d’ufficio, entro e non oltre le ore 15 del ventottesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, alla struttura che aveva curato la consegna, la quale provvede ad annotare su apposito registro l’avvenuta votazione da parte del dirigente, a rilasciare a questi ricevuta ed a custodire le schede votate.

Punto 6

Trasmissione dei plichi con le schede

1. Entro il ventinovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i responsabili delle strutture dipartimentali “*Risorse Umane*” recapitano alla commissione elettorale, anche tramite corriere speciale, le buste contenenti le schede votate, racchiuse in unico plico unitamente all’elenco degli elettori ed a quello dei votanti.

Punto 7

Scrutinio

1. Entro il ventinovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni viene costituito, presso la sede centrale della regione, un seggio elettorale composto dalla commissione elettorale di cui al punto 2.
2. La commissione elettorale si riunisce il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, per procedere alle operazioni di scrutinio.
3. A tal fine, il presidente della commissione procede all’apertura dei plichi verificando che il numero delle schede votate corrisponda al numero dei votanti indicati nell’apposito registro. Procede all’apertura delle buste pervenute provvedendo ad inserire in un’unica urna tutte le schede inviate, senza visionarle previamente in alcun modo.
4. Il presidente provvede inoltre a raccogliere gli elenchi dei votanti inseriti nei plichi, che devono essere allegati al verbale dello scrutinio. Il segretario appone, sulla lista elettorale, la dizione “*ha votato*” a fianco dei nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.
5. Successivamente, il presidente estrae ciascuna scheda dall’urna, la spiega, ne dà lettura ad alta voce e la passa al segretario.
6. Il segretario annota separatamente il numero dei voti che ciascun candidato ha riportato durante lo spoglio delle schede.
7. Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal segretario in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti della commissione.

Punto 8
Proclamazione

1. La commissione elettorale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
2. A tale fine, il presidente della commissione elettorale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del comitato dei garanti il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.
3. Di tutte le operazioni della commissione elettorale, di cui al presente articolo, viene redatto dal segretario processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale.
4. Una copia del verbale è inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali e alla restante documentazione, è depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo.
5. Il provvedimento con il quale il presidente della commissione elettorale proclama il candidato eletto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Punto 9
Surrogazione

1. Qualora il candidato eletto, prima della scadenza del mandato, si dimetta o cessi per qualsiasi causa da componente del comitato, subentra il primo dei non eletti.

Punto 10
Disposizioni finali

1. La Regione promuove forme di convenzione con altri enti locali e regionali per la costituzione in comune del comitato dei garanti.